

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti*  
*Loro sedi*  
Reggio Emilia, lì 17/12/2018

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Elisa Cattani  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

## CIRCOLARE N. 44

### Approfondimento

---

#### Oggetto: Fattura elettronica alcuni chiarimenti

##### 1. Data di emissione e di consegna

L'art. 21, quarto comma del D.P.R. 633/1972 stabilisce che la fattura (cartacea o elettronica) va emessa "al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6" (rogito notarile per la cessione di immobili, consegna dei beni per le cessioni di beni mobili, incasso del corrispettivo per l'acquisto di servizi ecc. ecc.).

Sempre l'art. 21 al primo comma, ultimo cpv. stabilisce che "la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".

Dal combinato disposto delle due disposizioni sopra citate si deduce che **la fattura va emessa al momento di effettuazione dell'operazione**, salvo le eccezioni di cui all'art. 21, quarto comma, lett. a), b), c), d) (fattura differita ecc.), **e che, entro la stessa data, va consegnata, spedita o trasmessa al destinatario (o allo Sdi in caso di fattura elettronica).**

Tuttavia nelle risposte alle domande più frequenti l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, **limitatamente al primo semestre 2019, non si applica alcuna sanzione al caso in cui la fattura elettronica venga trasmessa allo Sdi in una data successiva a quella di emissione** (indicata in fattura) **purchè la trasmissione avvenga entro il termine di liquidazione dell'IVA periodica cui partecipa la fattura stessa**. Così, ad esempio, se un corrispettivo viene incassato il 20 Gennaio 2019 e la fattura viene emessa nella stessa data, può essere trasmessa allo Sdi entro il 16 Febbraio, termine per la liquidazione periodica di Gennaio.

In considerazione dell'introduzione della fattura elettronica dall'1.1.2019, ci si è chiesti **la sorte delle fatture cartacee emesse a dicembre 2018 ricevute dai clienti a Gennaio 2019**.

Innanzitutto nel Videoforum de Il Sole 24 Ore del 12.11.2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il formato elettronico va adottato solo per le fatture emesse dall'1.1.2019; per cui le fatture emesse e trasmesse nel 2018 sono in formato cartaceo anche se ricevute dal cliente nel 2019.

Sede legale  
Via Emilia all'Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
[www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

---

Inoltre, come anticipato, la fattura va consegnata nello stesso giorno in cui è stata emessa. La forma di consegna della fattura cartacea è libera (a mano, con mail, con PEC ecc.). In mancanza di prova della consegna della fattura cartacea, si ritiene applicabile la risalente circolare del Ministero delle Finanze 5.8.1994 n. 134 che, al paragrafo 2, precisa che *“per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione”*. Analogamente il Provv. Dell’Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, contenente le specifiche tecniche di emissione e trasmissione della fattura elettronica, al paragrafo 4.1 precisa che *“la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo <data> della sezione <Dati Generali> del file della fattura elettronica”*.

**Quindi, in mancanza di prova della spedizione della fattura cartacea nel 2018, si presume che la data di spedizione sia la data indicata in fattura.**

## 2. Fattura differita

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni avendo cura di:

- a. emettere al momento della cessione un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
- b. indicare nella fattura i riferimenti del documento di trasporto.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.